

Allegato "B" al n. 18634 di Rep. e n. 14367 di Racc.
STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
"CENTRO SOLIDARIETA' GIOVANI "GIOVANNI MICESIO" O.D.V."

DENOMINAZIONE

Articolo 1 - E' costituita in conformità al dettato della Carta costituzionale, l'organizzazione di volontariato denominata "CENTRO SOLIDARIETA' GIOVANI "GIOVANNI MICESIO" O.D.V., di seguito denominata "l'associazione".

Essa è disciplinata dalle norme contenute nel presente statuto e da quelle di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n° 117, e successive integrazioni e modifiche, nel presente atto denominato anche Codice del terzo Settore o solamente Codice.

Fermo restando quanto precede, l'associazione potrà, inoltre, assumere, in aggiunta a quella di Organizzazione di Volontariato – O.D.V., anche la denominazione di Ente del Terzo Settore – E.T.S. integrando automaticamente la denominazione sociale, solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel RUNTS – Registro Unico del Terzo Settore, senza necessità di modificare il presente statuto.

SEDE

Articolo 2 – L'associazione ha sede in Udine, Viale Ledra, 4 – 6.

Con delibera del Consiglio direttivo la sede dell'associazione potrà essere trasferita in altro luogo purché nell'ambito del Comune di Udine.

DURATA

Articolo 3 – L'associazione ha durata illimitata.

SCOPO

Articolo 4 – L'associazione, avente esclusivi fini di solidarietà e non di lucro, anche indiretto, e perseguendo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore della collettività ed in generale di terzi soggetti, si prefigge, con l'azione volontaria e gratuita dei propri aderenti, lo scopo di attuare la promozione umana, spirituale, sociale ed educativa delle persone a rischio, in difficoltà o in stato di emarginazione e di disadattamento, con particolare attenzione ai soggetti con problemi di dipendenza e correlati.

Articolo 5 – Per perseguire tale finalità l'associazione potrà, nell'ambito della Regione Friuli – Venezia Giulia, svolgere le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice:

* articolo 5, comma 1, lettera a) del Codice:

interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 328/2000 e successive modificazioni, interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 104/1992 ed alla legge 112/2016 e successive modificazioni;

* articolo 5, comma 1, lettera b) del Codice: interventi e prestazioni sanitarie;

* articolo 5, comma 1, lettera c) del Codice: prestazioni socio-sanitarie di cui al DPCM 14/02/2001 in G.U. n° 129 del 06/06/2001 e successive modificazioni;

* articolo 5, comma 1, lettera d) del Codice: educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 53/2003 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità e-

educativa;

* articolo 5, comma 1, lettera i) del Codice: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice;

* articolo 5, comma 1, lettera k) del Codice: organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

* articolo 5, comma 1, lettera l) del Codice: formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

Stante quanto precede l'associazione potrà:

- a. gestire comunità terapeutiche, educative, comunità di accoglienza e servizi di consulenza e terapia psicosociale, promuovere e sostenere attività organizzate in forma di volontariato e di cooperazione sociale che rientrino nello spirito e nelle finalità dell'associazione, nonché partecipare alle attività ed ai progetti organizzati da Enti pubblici e/o privati;
- b. promuovere e gestire corsi per la formazione professionale dei giovani e dei lavoratori con problemi di inserimento sociale, erogare servizi educativi destinati all'istruzione e formazione dei giovani anche minori, garantendone il controllo sociale nel rispetto della normativa vigente in materia;
- c. attuare progetti riguardanti attività formativa erogata a persone con disabilità, a rischio di esclusione, marginalità, discriminazione;
- d. attuare interventi/progetti volti alla realizzazione di percorsi di inclusione socio-lavorativa a favore di persone sottoposte a misura penale e di interventi per il sostegno alle vittime di reato, per la giustizia riparativa e la mediazione penale;
- e. organizzare, per le persone di cui all'art. 4, attività a carattere socioassistenziale, educativo, terapeutico, sanitario, formativo, ricreativo e sportivo;
- f. organizzare, per il personale operativo del centro, convegni, giornate di studio, seminari di formazione, centri di studi sui problemi dell'emarginazione, del disadattamento e delle dipendenze;
- g. svolgere qualsiasi attività che direttamente o indirettamente faccia conoscere i problemi connessi alla prevenzione, cura, riabilitazione ed inserimento sociale dei soggetti con dipendenze e/o si trovino in situazioni di rischio, di disadattamento e di emarginazione;
- h. sensibilizzare l'opinione pubblica, coordinando le possibili iniziative di gruppi, associazioni, comunità, singole persone;
- i. aderire ad altre associazioni ed iniziative che perseguano gli scopi sopra indicati;
- j. intrattenere rapporti con istituzioni pubbliche e private per il raggiungimento degli scopi e fini citati.

Per raggiungere tali scopi l'associazione si avvale di programmi e progetti mirati, studiati e predisposti da personale competente.

Ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, l'associazione potrà

svolgere attività diverse dalle precedenti, purché strumentali e secondarie rispetto a queste. L'individuazione di dette attività è demandata all'Organo di Amministrazione dell'associazione il quale sarà tenuto a documentarne il carattere secondario e strumentale nella relazione di missione di cui all'art. 13, comma 1, del Codice.

L'associazione, per lo svolgimento delle proprie finalità, si avvale di volontari i quali svolgono, per propria libera scelta, attività in favore dell'associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo, gratuito e senza fini di lucro, nemmeno indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione solamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione medesima. E' vietato il rimborso forfettario delle spese, fatto salvo il disposto di cui all'art. 17, comma 4, del Codice.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Ai sensi dell'art. 18 del Codice, i volontari verranno assicurati contro gli infortuni e le malattie

connesse alle attività svolte nonché per la responsabilità civile verso terzi.

PATRIMONIO

Articolo 6 – Nell'individuazione e determinazione del patrimonio e delle entrate sociali trova applicazione il disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 33 del Codice.

Il patrimonio dell'associazione è composto da:

- c. beni mobili ed immobili eventualmente acquistati, ereditati, donati;
- d. eventuali erogazioni, donazioni e lasciti in denaro destinati al patrimonio;
- e. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- f. da devoluzione di patrimoni associativi ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 del Codice;

L'attività dell'associazione è sovvenzionata con:

- h. quote e contributi dei soci;
- i. da versamenti effettuati da soci a fondo perduto;
- j. contributi da privati;
- k. contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- l. contributi di organismi internazionali e sovranazionali;
- m. donazioni e lasciti testamentari;
- n. da rendite patrimoniali;
- o. rimborsi derivanti da convenzioni;
- p. da raccolte di fondi, così come previste e disciplinate dall'art. 7 del Codice;
- q. da avanzi netti gestione;
- r. da proventi di attività diverse, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del Codice;

s. ogni altra risorsa economica compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Terzo settore;

Ai sensi dell'art. 10 del Codice l'associazione potrà costituire, previa conforme delibera dell'Assemblea dei Soci, uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447 – bis e seguenti del Codice civile.

Il patrimonio e le entrate sociali, così come più sopra definite ed individuate, sono utilizzati per lo svolgimento dell'attività statutaria al fine esclusivo del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' fatto divieto all'associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'organizzazione ed è obbligo dell'associazione di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di interesse generale come sopra individuate.

Salva diversa destinazione imposta dalla legge e nel rispetto del dettato di cui all'art. 9 del Codice, è obbligo dell'associazione di devolvere il patrimonio residuo dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento od estinzione, per qualunque causa, ad altri enti del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice.

ASSOCIATI

Articolo 7 – Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono gli scopi dell'associazione e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini indicati nello Statuto.

Possono, altresì, fare parte dell'associazione, in qualità di soci, le altre organizzazioni di volontariato.

Possono, infine, fare parte dell'associazione, in qualità di soci, altri enti del terzo settore, secondo il disposto di cui all'art. 32, comma 2, del Codice. La richiesta di adesione va presentata al Presidente.

L'accettazione o il diniego delle domande di ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo, secondo criteri di non discriminazione, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali e coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

L'eventuale deliberazione di diniego deve, entro sessanta giorni, essere motivata e comunicata agli interessati. Avverso la deliberazione di diniego è ammesso, entro 60 giorni dalla comunicazione, ricorso all'Assemblea dei Soci in apposita convocazione.

Una speciale categoria di Soci è rappresentata dai "Soci onorari" i quali vengono nominati dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo poiché ritenuti meritevoli per l'attività svolta, la loro personalità, la loro funzione istituzionale. I Soci onorari godono dei medesimi diritti e sono soggetti ai medesimi obblighi dei soci ordinari.

Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua non inferiore all'ammontare stabilito con delibera da assumere entro il mese di dicembre dal Consiglio direttivo e valida per l'anno successivo.

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto del presente statuto nonché dei regolamen-

ti e delle deliberazioni degli organi sociali prese in conformità alle disposizioni dello stesso.

L'ammissione all'associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo. Tuttavia, è in facoltà di ciascun associato recedere dall'associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all'associazione.

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita attiva dell'associazione ed alle sue attività.

I soci hanno diritto di:

- a. partecipare alle Assemblee Sociali;
- b. a far parte dell'elettorato attivo e passivo;
- c. ad essere informati sulle attività dell'associazione e potervi partecipare;
- d. a controllare l'andamento dell'associazione secondo legge e statuto e ad esaminare i libri sociali secondo legge o statuto;
- e. dimettersi;

Tutti i Soci sono tenuti:

- a. all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
- b. al pagamento delle eventuali quote e contributi sociali annuali o periodici in funzione alla partecipazione ad attività istituzionali periodiche, necessari per la realizzazione delle attività organizzate, potendo così contribuire al finanziamento vitale delle attività stesse. L'entità di quote, contributi e/o canoni annuali e periodici è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta dell'organo amministrativo. Le quote ed i contributi di cui si tratta sono intransmissibili, non rivalutabili ed in nessun caso possono essere restituite ai soci o ai loro eredi;
- c. a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione e improntato alla correttezza nei confronti degli altri soci e degli utenti;

I Soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- a. dimissioni volontarie, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo, con decorrenza dalla prima riunione del Consiglio Direttivo successivo alla data in cui vengono presentate;
- b. decesso del socio persona fisica o scioglimento dell'ente associato;
- c. esclusione per mancato pagamento di quote o canoni sociali deliberati in conformità allo statuto;
- d. esclusione per comportamento contrastante con gli scopi statutari e/o persistente violazione dello statuto e delle regole dell'associazione, per aver destabilizzato, con la loro condotta o con azioni ritenute disonorevoli, sia fuori che dentro l'associazione, la normale vita associativa o costituito con esse ostacolo al buon andamento o al buon nome del sodalizio;
- e. esclusione per aver, in qualunque modo, arrecato danni morali o materiali all'associazione.

L'esclusione del socio è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta dell'Organo di amministrazione. Devono, in ogni caso e prima di procedere all'esclusione, essere contestati per iscritto al soggetto interessato gli addebiti mossi consentendo al medesimo, in misura congrua, facoltà

di replica e difesa.

Laddove l'Organo di amministrazione, a suo insindacabile giudizio, dovesse rilevare la particolare tenuità delle mancanze, così come più sopra individuate, potrà sostituire la proposta di espulsione con un semplice richiamo ovvero con una lettera scritta di censura.

ORGANI SOCIALI

Articolo 8 – Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di amministrazione;
- l'Organo di controllo;

Tutte le cariche associative sono gratuite, eccezion fatta per i componenti dell'Organo di controllo, ove costituito in ossequio al disposto di cui all'art. 30 del Codice.

ASSEMBLEA

Articolo 9 – L'Assemblea è costituita da tutti i soci dell'associazione e può essere ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio direttivo, anche in luoghi diversi dalla sede sociale, purché in territorio italiano, per l'approvazione del bilancio consuntivo e sociale, laddove si verifichino i presupposti di cui all'art. 14 del Codice.

L'assemblea è altresì convocata ogni qual volta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un terzo degli associati.

All'assemblea devono essere annualmente sottoposti per l'approvazione:

- la relazione di missione;
- i bilanci consuntivo e sociale, quest'ultimo laddove si verifichino i presupposti di cui all'art. 14 del Codice.

L'assemblea delibera inoltre su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione e in particolare:

- elegge e revoca, tra i soci i componenti dell'Organo di amministrazione, approvandone preventivamente il numero;
- elegge e revoca i componenti dell'Organo di controllo individuandone il numero complessivo;
- elegge e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva i programmi dell'attività da svolgere, ivi incluse le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice ;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sulla costituzione di uno o più patrimoni destinati a specifici affari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile;
- delibera sulle responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati e sul rigetto motivato di una domanda di ammissione a socio;
- autorizza l'Organo di amministrazione ad emanare regolamenti interni su specifici argomenti di vita sociale ai fini di una migliore esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari;

- ratifica i provvedimenti di sua competenza adottati dall'Organo di amministrazione per motivi di urgenza;
- delibera sull'attribuzione delle cariche onorifiche di socio onorario e Presidente onorario;
- delibera su ogni altro oggetto ad essa attribuito da legge, atto costitutivo o statuto.

L'assemblea può, inoltre, essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto e sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'associazione e della devoluzione del patrimonio dell'associazione.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti dei soci presenti.

In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice dei voti dei soci presenti sulle questioni poste all'ordine del giorno. E' ammesso l'intervento ed il voto in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione di voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che interviene, partecipa e vota. La seconda convocazione non può aver luogo lo stesso giorno della prima.

Le delibere di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto saranno approvate dall'assemblea straordinaria con la maggioranza qualificata dei due terzi dei soci presenti e rappresentati.

Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

Hanno diritto a partecipare, intervenire e votare all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa. Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare mediante delega scritta anche apposta in calce all'avviso di convocazione. Sono ammesse n. 2 (due) deleghe per ciascun socio.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Ogni delibera avviene a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte di due terzi dei presenti. L'assemblea è convocata tramite avviso scritto, anche a mezzo di posta elettronica, posta ordinaria o raccomandata ovvero ogni altro mezzo idoneo a dare opportuna conoscenza a tutti gli associati, contenente la data e l'ora di prima e di seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno, da inviare a ciascuno dei soci almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo e in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente; nel caso di assenza di entrambi l'assemblea elegge il proprio presidente.

Delle riunioni verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che sarà nominato dall'assemblea in sede di apertura delle adunanze. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell'assemblea.

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 10 – L'associazione è retta da un Organo Di amministrazione, denominato anche Consiglio direttivo, composto da tre a sette membri, e-

letti dall'assemblea, che durano in carica tre anni.

I membri del Consiglio direttivo, eletti dall'Assemblea e scelti fra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato socie dell'associazione, sono rieleggibili e ad essi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Il potere di rappresentanza attribuito al Consiglio è generale. Esso è investito, da parte dell'Assemblea, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- attuare tutte le deliberazioni dell'Assemblea e curare l'amministrazione dell'associazione;
- redigere i programmi e le linee di attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- redigere i progetti di bilancio consuntivo, comprensivo della relazione di missione da sottoporre all'Assemblea dei Soci, indicando la destinazione degli avanzi di gestione, comunque denominati, dei fondi, riserve e capitale dell'associazione, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia;
- redigere, laddove si verifichino i presupposti, il progetto di bilancio sociale di cui all'art. 14 del Codice;
- individuare le altre attività di cui all'art. 6 del Codice da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- tenere i libri sociali obbligatori secondo disposizione di legge in materia;
- determina l'importo delle quote dei contributi sociali per ogni esercizio;
- redigere, su delega dell'Assemblea, eventuali regolamenti interni dell'associazione fra cui la disciplina dell'accesso dei soci alla documentazione ed ai libri sociali;
- proporre all'Assemblea dei soci l'elezione delle cariche onorifiche di socio onorario e Presidente onorario;
- proporre l'esclusione dei soci secondo le disposizioni del presente statuto;
- determinare l'entità dei rimborsi spese da riconoscere ai volontari, ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, del Codice;
- proporre la ratifica assembleare, nella prima seduta utile, dei provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio per motivi di necessità ed urgenza;
- convocare le date delle Assemblee Sociali ai sensi di quanto in precedenza disposto dal presente Statuto;
- favorire, mediante idonee iniziative, la partecipazione dei Soci all'attività dell'Associazione;
- redigere l'eventuale regolamento per il proprio funzionamento, ivi individuando le funzioni e i compiti di ogni singolo Consigliere;
- ogni altra attività gestionale ed organizzativa che non risulti espressamente vietata dalle norme del presente statuto o dalla legge.

Al Consiglio direttivo viene demandato il compito di nominare il direttore terapeutico del centro.

Il Consiglio direttivo nomina nel suo ambito un Presidente ed un Vice-

presidente.

Al Presidente spetta la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio a tutti gli effetti di legge.

In caso di sua assenza o impedimento la rappresentanza spetta al Vicepresidente ed in mancanza al consigliere più anziano di età del Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo può delegare al Presidente, al Vicepresidente o ad uno o più consiglieri alcune delle proprie funzioni.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente o in sua assenza, dal Vicepresidente, mediante invito spedito almeno cinque giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno.

Esso deve essere, inoltre, convocato quando almeno un terzo dei consiglieri ne faccia richiesta scritta con indicazione degli argomenti da trattare. Per la validità delle decisioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Esso è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente e in difetto, da chi sia nominato dalla maggioranza dei consiglieri presenti.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il mandato venissero a mancare uno o più consiglieri, non superanti la metà dei componenti del Consiglio Direttivo, si procederà alla loro sostituzione integrando il Consiglio stesso con il subentro del/dei candidati non eletti in ordine di preferenze.

In mancanza di candidati non eletti, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per provvedere alla nomina dei nuovi Consiglieri in sostituzione a quelli venuti meno.

Qualora, a causa di dimissioni o per qualsiasi altro motivo, venisse a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio, questo dovrà considerarsi decaduto nella sua interezza. In tal caso dovrà essere convocata apposita Assemblea ordinaria per il rinnovo integrale del Consiglio. In tale evenienza e fino al rinnovo del Consiglio, le funzioni legate all'ordinaria Amministrazione ed alla gestione degli affari urgenti saranno svolte dal Presidente uscente ovvero, in caso di mancanza ed in ordine discendente, dal Vicepresidente e dal Consigliere/Socio più Anziano.

Delle riunioni viene redatto un verbale a cura del segretario, che sarà nominato dal Consiglio in sede di apertura delle adunanze, e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

L'Assemblea dei soci può provvedere, su proposta dell'Organo di amministrazione, all'elezione di un Presidente Onorario. Tale carica ha funzione unicamente consultiva, è puramente onorifica e non conferisce alcun potere. Il Presidente Onorario può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ma non ha diritto di voto. Il Presidente Onorario può appartenere a qualsiasi categoria di Soci, inclusa quella dei Soci onorari.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 11 – Qualora ritenuto opportuno dall'Assemblea ed in tutti i casi in cui la legge vigente obbligatoriamente lo richieda, è costituito l'Organo di Controllo dell'Associazione.

Sia in caso di costituzione volontaria che di obbligo

legislativo, l'Organo di controllo:

- viene eletto dall'Assemblea con le medesime modalità del Consiglio Direttivo;
- dura in carica per tre anni scadenti alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo al terzo

esercizio della carica;

- può essere individuale o collegiale;
- in caso di organo collegiale esso è composto di tre membri effettivi e due supplenti.;
- ai suoi componenti si applica l'art. 2399 del Codice civile. Essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, 2° comma, del Codice civile. In caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti fra quelli effettivi ed almeno uno fra i supplenti.
- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto di principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/01, laddove applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo al disposto di cui agli artt. 5, 6, 7 ed 8 del Codice ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida dell'art. 14 del Codice. Il predetto documento dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
- esercita, infine, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del Codice, il controllo legale dei conti, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. In tal caso tutti i suoi componenti, effettivi e supplenti, devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Per l'espletamento delle proprie funzioni all'Organo di Controllo, laddove costituito, è garantito l'accesso, nei modi e nei tempi dallo stesso ritenuti più opportuni, ad ogni e qualsiasi documento riguardante l'attività sociale, nessuno escluso. I suoi componenti possono procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo ed a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e/o su determinati affari.

L'Organo di controllo opererà secondo quanto previsto da legge e prassi per il Collegio Sindacale delle società commerciali ed in generale secondo le norme del Codice civile vigenti in materia in quanto applicabili. Allo stesso è riconosciuta la facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

Il Collegio esprime parere per il superamento di eventuali controversie che dovessero insorgere fra gli organi istituzionali.

All'atto del superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del Codice e negli altri casi dallo stesso obbligatoriamente previsti, è data facoltà all'associazione, di attribuire la revisione legale dei conti, al posto dell'Organo di controllo, ad un revisore legale o ad una società di revi-

sione iscritti nell'apposito registro, i quali opereranno secondo i criteri di revisione previsti ex lege dal D.Lgs. 39/2010 e secondo i principi di revisione tempo per tempo in vigore.

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Articolo 12 – L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno; il bilancio consuntivo, redatto in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 13 del Codice e laddove risultino verificate le fattispecie di cui all'art. 14 del Codice, quello sociale, predisposti dal Consiglio direttivo, sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

I progetti di bilancio, corredati della relazione dell'Organo di controllo e della relazione di revisione legale, nei quindici giorni che precedono l'assemblea che li approva ed i bilanci dopo la loro approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'associazione a disposizione dei soci che li volessero consultare o ne volessero chiedere copia.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

LIBRI SOCIALI

Articolo 13 – L'associazione è obbligata alla tenuta dei seguenti Libri Sociali:

- libro dei soci;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo;
- libri delle adunanze e delle deliberazioni di eventuali altri organi sociali, laddove istituiti volontariamente o per previsione di legge;

E' altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta all'Organo di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede dell'Ente in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. L'associato può farsi assistere da professionista di sua fiducia.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 14 – L'eventuale scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea, con la maggioranza prevista dall'ultimo comma dell'art. 21 del Codice civile.

L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'associazione, nominerà uno o più liquidatori, determinando le modalità di liquidazione del patrimonio e delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione stessa.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà, previo vincolante parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a favore di altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. L'obbligo del parere vincolante avrà efficacia dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

RINVIO

Articolo 15 – Per quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali in materia, con particolare riferimento al Codice civile ed al D.Lgs. 117/2017 e successive integrazioni e modifiche, Codice del terzo settore.

F.to: Giuseppe Faccin

F.to: Andrea Maistrello L.S.